



**PROVINCIA DI GENOVA**  
**Giunta Provinciale**  
*Deliberazione*

3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO  
 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO

Prot. Generale n. 0056974 Anno 2012

Deliberazione n. 98

**OGGETTO:** Approvazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009, delle varianti non sostanziali di Adeguamento dei Piani di Bacino dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino di cui alla D.G.R. n. 1265/2011

L'anno duemiladodici addì tre del mese di maggio alle ore 15:00, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita presso la Sede provinciale di Genova la Giunta Provinciale.

Fatto l'appello nominale risultano:

			Presente	Assente
1.	Repetto Alessandro	Presidente	X	
2.	Dondero Marina	Vicepresidente	X	
3.	Barisione Agostino	Assessore	X	
4.	Bertolotto Milò	Assessora	X	
5.	Corradi Alberto	Assessore	X	
6.	Dagnino Anna Maria	Assessora	X	
7.	De Simone Francesco	Assessore	X	
8.	Fossati Giuseppe Piero	Assessore	X	
9.	Perfigli Paolo	Assessore	X	
10.	Puttini Monica	Assessora	X	
11.	Sciortino Sebastiano	Assessore		X
12.	Torti Angelo Giulio	Assessore	X	

*Assume la presidenza il Presidente*

*Repetto Alessandro*

*Assiste alla seduta il Segretario Generale*

*Araldo Piero.*

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e l'art. 2 lett. b) della L.R. 58/2009 per il quale la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale sono organi dell'Autorità di bacino regionale;

Vista la L.R. 4-12-2009 n. 58 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 10, commi 4 bis e 5, che disciplinano le procedure di pubblicità preventiva e di approvazione delle

varianti non sostanziali ai Piani di bacino vigenti, ivi comprese quelle che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino;

Vista la D.G.R. n. 894 del 30/07/2010 recante la disciplina procedurale ed operativa per le istanze di variante ai piani di bacino, integrata con la successiva D.G.R. n. 987 del 05/08/2011 sotto il profilo delle procedure di approvazione delle varianti in questione;

Preso atto che la citata D.G.R. n. 987/2011 prevede quanto segue:

- l'organo politico più adeguato della Provincia (Giunta Provinciale in quanto competente all'approvazione delle varianti non sostanziali) prende atto della variante in corso preliminarmente all'approvazione;
- indice la fase di pubblicità preventiva stabilendone modalità e termini di divulgazione, confronto e presentazione delle osservazioni;
- prevede un regime transitorio con adeguate misure di attenzione fino all'entrata in vigore della variante.

Richiamate le seguenti Deliberazioni con le quali sono stati approvati i Piani di Bacino dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, s.m. ed i.:

- Piano di bacino del torrente Bisagno approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.62 del 04/12/2001 s.m.i.;
- Piano di Bacino del torrente Branega approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.53 del 25/09/2002 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Chiaravagna approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.31 del 29/09/1998 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Lavagna approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.29 del 09/04/2002 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Polcevera approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 02/04/2003 e con Delibera del Consiglio Provinciale n.38 del 30/09/2004, s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente San Pietro o Foce approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.54 del 25/09/2002 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Varenna approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.59 del 05/10/1999 s.m.i.;

Ricordato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1360 del 19/11/2010 sono stati approvati - anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 - i criteri finalizzati alla definizione della significatività dei corsi d'acqua ai fini dell'applicazione dei piani di bacino e della disciplina dell'uso del suolo connessa, rinviando la definizione del modello di normativa-tipo associata a tali criteri a successivo provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

Dato atto che:

- in data 14/07/2011 è stato emanato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 c.1 della l.r. 18/1999 e dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006, il regolamento regionale n. 3/2011 recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua", che disciplina gli usi del suolo nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, entrato in vigore il 21/07/2011;
- il suddetto regolamento regionale ha assunto a riferimento i criteri di cui alla D.G.R. 1360 citata;
- secondo le disposizioni transitorie e finali (art. 10) fino all'adeguamento dei piani di bacino vigenti si applicano le disposizioni dei piani stessi relative agli aspetti trattati dal regolamento qualora più restrittive;

Vista la D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 con la quale l'Autorità di bacino regionale ha inteso consentire, sul territorio della medesima Autorità, l'applicazione di un regime normativo univoco in materia di distanze dai corsi d'acqua e di interventi inerenti gli alvei, ed ha ritenuto necessario il tempestivo adeguamento dei piani di bacino vigenti per renderli coerenti, quanto agli aspetti comuni, con i contenuti del succitato regolamento;

Preso atto che la sopra detta D.G.R. 989/2011 ha recepito il contenuto del regolamento n. 3 del 14/07/2011, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza di corsi d'acqua, superando per alcuni aspetti i criteri approvati con la D.G.R. 1360 ed ha approvato modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa ed al modello di normativa-tipo dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex D.G.R. 357/2001;

Preso atto altresì che la suddetta D.G.R. 989 del 05/08/2011 ha stabilito che le Province approvino, entro tre mesi, varianti ai piani di bacino vigenti finalizzate al recepimento di tali criteri;

Vista la D.G.R. 1265 del 21/10/2011 "Autorità di Bacino regionale ex L.r. 58/2009. Testo integrato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico e relativo modello di normativa";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 171 del 22/11/2011, di approvazione della variante non sostanziale di adeguamento dei vigenti Piani di Bacino ex D.L. 180/1998 degli Ambiti 12-13, 14, 15, 16, 17, 18 ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino approvato con DGR 1265/2011;

Dato che il Segretario dell'Autorità di bacino regionale con nota n. PG/2012/19074 del 03/02/2012 ha sollecitato le Amministrazioni provinciali a completare l'adeguamento dei piani di bacino vigenti ai criteri delle suddette D.G.R. 989/2011 e 1265/2011, ricordando la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata di cui all'art. 10 comma 5 L.R. 58/2009 preceduta da adeguata pubblicità;

Atteso che la Provincia, al fine di dare attuazione alle richiamate D.G.R. 989/2011 e 1265/2011, ha adeguato la documentazione dei vigenti Piani di bacino ex L. 183/1989;

Dato atto che:

- l'adeguamento alle previsioni della D.G.R. 989/2011 è stato completo;
- l'adeguamento alle previsioni della D.G.R. 1265/2011 è stato parzialmente possibile in quanto la procedura di modifica normativa puntuale non consentiva una revisione complessiva, peraltro già avviata con procedura ordinaria di variante sostanziale ed in discussione presso il Comitato Tecnico di bacino per tutti i Piani in argomento;
- è stata mantenuta la struttura attuale dei Piani di bacino per l'assetto idrogeologico operando una riscrittura della normativa con l'adeguamento di alcuni articoli o singoli commi e l'aggiornamento di altri;
- in particolare, per i Piani di bacino dei torrenti Chiaravagna e Varenna è stato conseguito il massimo adeguamento possibile tenuto conto che in tali due piani la definizione delle fasce fluviali differisce concettualmente da quella utilizzata nella pianificazione successiva;

Dato atto che le varianti sono state quindi sottoposte al prescritto parere del Comitato Tecnico di Bacino (di seguito CTB);

Preso atto che nella seduta del 09/02/2012 il CTB ha espresso parere favorevole con raccomandazioni (parere n. 5) relativamente ai Piani dei torrenti Bisagno, Branega, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce;

Preso atto altresì che nella seduta del 23/02/2012 il CTB ha espresso parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni (parere n. 6) relativamente ai Piani dei torrenti Chiaravagna e Varenna, tra le quali si riportano in particolare le seguenti: "... omissis... d) a riguardo della normativa connessa alle fasce fluviali, pur dando atto dell'impossibilità allo stato attuale di un completo adeguamento della normativa ai criteri dell'Autorità di Bacino legata alle fasce di inondabilità a diversi tempi di ritorno, è in ogni caso necessario adeguare il più possibile la disciplina ai criteri stessi nell'obiettivo che, a livello regionale, ad aree a stessa pericolosità sia associato lo stesso regime normativo; in particolare si ritiene che alla c.d fascia C del piano sia associabile una norma equivalente a quella di fascia B dei criteri, così come alla attuale fascia B del piano sia associabile una normativa equivalente a quella di fascia A dei criteri. e) per quanto riguarda specificamente il piano stralcio del t. Chiaravagna, tenuto conto che l'estensione delle fasce fluviali vigenti è significativamente diversa da quella dalle fasce di inondabilità a diversi tempi di ritorno, con connessa disciplina meno cautelativa sul territorio, è opportuno valutare la possibilità di inserire nella variante in oggetto anche l'aggiornamento delle aree inondabili, secondo quanto presentato nell'ambito della variante generale in itinere per la quale è stato espresso il previsto parere vincolante con DGR 10/2012. Laddove ciò non fosse possibile allo stato attuale, nell'ottica della cautela e delle tutela della pubblica incolumità, può essere valutata, in alternativa, la possibilità di inserire le aree inondate nell'evento 2010 (approvate con DGR 1657/2011) come aree c.d. A\* (o eventualmente B\* secondo le valutazioni della Provincia, in relazione agli esiti degli studi in suo possesso) secondo i criteri dell'Autorità di Bacino";

Dato atto che le raccomandazioni rese dal CTB nella seduta del 09/02/2012 sono state recepite nella variante in oggetto;

Dato atto, altresì, che in merito al recepimento delle raccomandazioni e prescrizioni rese dal CTB nella seduta del 23/02/2012 occorre evidenziare quanto segue:

- i punti a), b) e c) sono stati integralmente recepiti;
- per quanto concerne il punto d), dalla sovrapposizione delle fasce fluviali del piano vigente con quelle redatte in base ai criteri nelle versioni di aggiornamento sostanziale dei Piani stessi, la Fascia B dei piani vigenti risulta sovrapponibile solo in parte alla Fascia A dei piani redatti secondo i criteri dell'Autorità di bacino e analogamente avviene per la Fascia C dei piani vigenti rispetto alla Fascia B dei redetti criteri;
- per quanto concerne il punto e), relativo specificatamente al Piano del torrente Chiaravagna, l'inserimento di una Carta delle fasce fluviali sostanzialmente diversa da quella vigente o l'inserimento delle aree inondate durante l'evento dell'ottobre 2010 nella mappatura delle fasce fluviali configurerebbe una tipologia di variante sostanziale, non compatibile con la presente procedura in corso; inoltre, le aree inondate durante tale evento alluvionale sono già soggette a regime di salvaguardia ai sensi della D.G.R. 1657/2011;
- relativamente, quindi, alle osservazioni di cui ai punti d) ed e), è stato conseguito allo stato attuale il massimo adeguamento possibile della disciplina ai criteri regionali, considerato anche che la procedura di variante sostanziale dei Piani in oggetto è in corso e, soprattutto per quanto riguarda il Piano di bacino del torrente Chiaravagna, sono state avviate le attività di adeguamento del Piano al parere vincolante dell'Autorità di bacino regionale.

Considerato che con deliberazione n. 50 del 6/3/2012 la Giunta Provinciale ha preso atto dell'avvio delle procedure di

cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 58/2009 relativamente alle varianti in oggetto e ha avviato una fase di informazione preventiva all'approvazione mediante pubblicazione di apposito avviso per trenta giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Bargagli, Bogliasco, Campomorone Carasco, Ceranesi, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Genova, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mignanego, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Serra Riccò, Sori, Tribogna, Uscio e sul sito Internet della Provincia di Genova;

Atteso che con note n. 31417 del 09/03/2012 e n. 34291 del 14/03/2012 è stato trasmesso ai suddetti comuni l'avviso pubblico di informazione ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi dal 12/03/2012 all'11/04/2012, onde consentire agli interessati di prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni;

Atteso che il medesimo avviso è stato pubblicato nello stesso periodo anche sul sito Internet della Provincia di Genova;

Considerato che:

- nel periodo di pubblicazione, è pervenuta una sola osservazione da parte del Comune di San Colombano Certenoli relativa al ridisegno del tracciato di alcuni corsi d'acqua.

- come evidenziato nell'avviso, la variante in questione non modifica il tracciato dei rii;

- si tratta infatti di un elaborato di transizione in attesa dell'approvazione del reticolo idrografico regionale attualmente in corso di elaborazione da parte della Regione Liguria;

- la predetta osservazione, pertanto, non dà luogo a procedere in quanto non pertinente all'oggetto della variante, fermo restando che sarà trasmessa alla Regione Liguria quale contributo per l'elaborazione del reticolo idrografico regionale;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. n. 58/2009, all'approvazione della variante di cui trattasi come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto:

- *Piano di bacino del torrente Bisagno*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 3b "carta del reticolo idrografico significativo", abrogazione dell'Allegato 9 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";

- *Piano di Bacino del torrente Branega*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";

- *Piano di bacino del torrente Chiaravagna*: variante del "Fascicolo 5 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 4b "carta delle acque pubbliche";

- *Piano di bacino del torrente Lavagna*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 14 "Suddivisione del bacino e schematizzazione del reticolo idrografico"; abrogazione della vigente tavola 14b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 4 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";

- *Piano di bacino del torrente Polcevera*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 3 "Carta del reticolo idrografico"; abrogazione dell'Allegato 6 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";

- *Piano di bacino del torrente San Pietro o Foce*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";

- *Piano di bacino del torrente Varenna*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione" - abrogazione della vigente tavola 3b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Appendice relativa ai franchi di piena".

Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Visto il parere del Direttore della Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Udito il relatore;

A voti unanimi, resi nei modi di legge

## D E L I B E R A

Per le motivazioni nelle premesse esposte:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009, la variante non sostanziale di adeguamento dei vigenti Piani di Bacino ex L. 183/1989 dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino di cui alla D.G.R. n. 1265/2011, come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto:
  - *Piano di bacino del torrente Bisagno*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 3b "carta del reticolo idrografico significativo", abrogazione dell'Allegato 9 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
  - *Piano di Bacino del torrente Branega*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
  - *Piano di bacino del torrente Chiaravagna*: variante del "Fascicolo 5 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 4b "carta delle acque pubbliche";
  - *Piano di bacino del torrente Lavagna*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 14 "Suddivisione del bacino e schematizzazione del reticolo idrografico"; abrogazione della vigente tavola 14b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 4 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
  - *Piano di bacino del torrente Polcevera*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 3 "Carta del reticolo idrografico"; abrogazione dell'Allegato 6 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
  - *Piano di bacino del torrente San Pietro o Foce*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
  - *Piano di bacino del torrente Varenna*: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione" - abrogazione della vigente tavola 3b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Appendice relativa ai franchi di piena".
2. di prendere atto che il Comitato Tecnico di Bacino ha reso i pareri favorevoli n. 5 del 09/02/2012 e 6 del 23/02/2012, prevedendo prescrizioni e raccomandazioni;
3. di dare atto che le raccomandazioni rese dal CTB nella seduta del 09/02/2012 sono state recepite nelle varianti in corso;
4. di rilevare quanto segue in merito al recepimento delle raccomandazioni e prescrizioni rese dal CTB nella seduta del 23/02/2012:
  - i punti a), b) e c) sono stati integralmente recepiti;
  - per quanto concerne il punto d), dalla sovrapposizione delle fasce fluviali del piano vigente con quelle redatte in base ai criteri nelle versioni di aggiornamento sostanziale dei Piani stessi, la Fascia B dei piani vigenti risulta sovrapponibile solo in parte alla Fascia A dei piani redatti secondo i criteri dell'Autorità di bacino e analogamente avviene per la Fascia C dei piani vigenti rispetto alla Fascia B dei ridetti criteri;
  - per quanto concerne il punto e), relativo specificatamente al Piano del torrente Chiaravagna, l'inserimento di una Carta delle fasce fluviali sostanzialmente diversa da quella vigente o l'inserimento delle aree inondate durante l'evento dell'ottobre 2010 nella mappatura delle fasce fluviali configurerebbe una tipologia di variante sostanziale, non compatibile con la presente procedura in corso; inoltre, le aree inondate durante tale evento alluvionale sono già soggette a regime di salvaguardia ai sensi della D.G.R. 1657/2011;
  - relativamente, quindi, alle osservazioni di cui ai punti d) ed e), è stato conseguito allo stato attuale il massimo adeguamento possibile della disciplina ai criteri regionali, considerato anche che la procedura di variante sostanziale dei Piani in oggetto è in corso e, soprattutto per quanto riguarda il Piano di bacino del torrente Chiaravagna, sono state avviate le attività di adeguamento del Piano al parere vincolante dell'Autorità di bacino regionale;

5. di dare atto che, tenuto anche conto dei recenti gravi fenomeni alluvionali, dalla data di ricezione della presente deliberazione da parte dei Comuni e fino all'entrata in vigore della variante, le previsioni oggetto della variante stessa costituiscono misura di attenzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo "Iter procedurale di approvazione delle varianti ex art. 10 comma 5", lett. d), della D.G.R. 987/2011;
6. di ricordare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 2 dell'All. 2 "Normativa tipo", approvato con D.G.R. 1265/2011, *"dalla data di adozione delle varianti sostanziali o da quella di approvazione delle varianti non sostanziali, come rispettivamente definite nell'art. 10 della L.R. 58/2009, non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo edilizio rilasciato precedentemente all'adozione della variante conformemente al piano di bacino vigente e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1 penultimo e ultimo comma della L.R. n. 4/1975"*;
7. di dare atto che è stata presentata un'osservazione da parte del Comune di San Colombano Certenoli relativa al ridisegno del tracciato di alcuni corsi d'acqua;
8. di dare atto che la predetta osservazione non dà luogo a procedere in quanto non pertinente all'oggetto della variante: la variante infatti non modifica il tracciato dei corsi d'acqua ma si limita - in attesa dell'approvazione del reticolo idrografico regionale attualmente in corso di elaborazione da parte della Regione Liguria - a non evidenziare più la differenza tra reticolo significativo e reticolo non significativo;
9. di dare atto che le osservazioni saranno trasmesse alla Regione Liguria quale contributo per l'elaborazione del reticolo idrografico regionale;
10. di dare atto che la variante approvata con il presente atto entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
11. di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino - per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 10 commi 6 e 7 della L.R. Liguria n. 58/2009, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati;
12. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto.

A voti unanimi, favorevoli di tutti i presenti, resi nei modi di legge

**DELIBERA, altresì**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL d.lgs. n.° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Relatore: Perfigli Paolo

E S	Codice	Capitolo	Azione	Importo	Prenotazione N.	Impegno		Accertamento		Esercizio	Note
						N.	Anno	N.	Anno		

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

II DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO, PASETTI ANDREA ANSELMO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Piero Araldo)

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Repetto)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO  
ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE, ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL **3 MAG. 2012**  
PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA, AI SENSI  
DELL'ART. 124 DEL T.U.E.L..D.Lgs 267 / 2000  
A DECORRERE DAL **8 MAG. 2012**

GENOVA **8 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

